



COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

ORDINANZA N. 78 del 30 Aprile 2010

IL SINDACO

Considerato che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri: l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e la scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

Considerato, altresì, che gli stessi, allorquando privi di adeguata ed idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere;

Considerato, pertanto, che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, causando degrado del territorio Comunale (urbano ed extraurbano);

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi e a preservare il decoro del territorio comunale;

Richiamato il DPGR 03 marzo 2010, n. 215 che decreta "Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o erborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti"

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 30/11/2000, n. 18, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale del 12/05/1997, n. 15, "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";

Visto il Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15"

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 03 marzo 2010, n. 215;

Visto l'art. 59 del Regio Decreto 16/06/1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti (ex art. 2 L. 353/00), **dal 15 giugno al 15 settembre**, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade

statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;

- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

2. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, la Provincia, l'AQP e gli altri enti locali, laddove interessati, **entro il 15/06/2010**, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purché di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da eviatore il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

3. I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono dichiarare al Comune la propria sede e quelle periferiche, devono comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

4. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di **almeno 15 (quindici) metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie, devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Ufficio Comunale di protezione civile, utilizzando il n. di fax **080/3943354**.

5. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 15/06/2009**, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafulmine, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga **almeno 5 (cinque) metri**.

6. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno **il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro.

Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

8. È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), prima del 1° settembre;

9. E' fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio comunale fino al 31 agosto. Dal 1° settembre l'accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tali da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito;

10. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- Chiunque viola il punto 1) della presente Ordinanza, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n 353 del 21/11/2000, sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 1.032,91 a € 10.329,14**;
- Chiunque viola il punto 8) della presente Ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008;
- Chiunque accende e brucia le stoppie e qualsiasi materiale vegetale prima dei termini temporali fissati dalla presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 1.032,00 a € 5.160,00**;
- Chiunque accende e brucia le stoppie e qualsiasi materiale vegetale senza l'adeguata assistenza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 258,00 a € 2.322,00**;
- Chiunque non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protette sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 516,00 a € 2.580,00**;
- Chiunque viola il punto 9), secondo periodo, della presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 1.032,00 a € 5.160,00**;
- Chiunque viola le altre disposizioni previste nella presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 300,00 a € 500,00** con le modalità previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge sono incaricati di vigilare sull'osservanza della disposizioni della presente Ordinanza;

- Che questa Ordinanza sia inviata al Prefetto di Bari, alla Regione Puglia, Servizio di Protezione Civile, e sia notificata, nei modi e nelle forme di legge perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:
- Comando Polizia Municipale – Sede; Comando Carabinieri – Stazione di Giovinazzo; Comando del Corpo Forestale dello Stato – Sede; Comando di Polizia Provinciale – Sede; Ufficio messi per affissione Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 30 aprile 2010

**IL Vice SINDACO
Pasquale Tempesta**